

051
J



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X legislatura

Consiglio Regionale del Veneto

I del 21/01/2020 Prot.: 0000981 Titolario 2.16.1.3

CRV CRV spc-UPA

Proposta n. 2329 / 2019

PUNTO 43 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 23/12/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 287 / IIM del 23/12/2019

OGGETTO:

Risposta all'Interrogazione a Risposta Immediata n. 700 dell'11 gennaio 2019 presentata dal Consigliere Andrea Zanoni, avente per oggetto "Realizzazione di un vigneto adiacente alla scuola per l'infanzia di San Giacomo di Veglia del Comune di Vittorio Veneto (TV): cosa intende fare la Giunta Regionale per bloccarlo al fine di tutelare la salute dei bambini?".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Giuseppe Pan	Presente
	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'Interrogazione a Risposta Immediata n. 700 dell'11 gennaio 2019 presentata dal Consigliere Andrea Zanoni, avente per oggetto "Realizzazione di un vigneto adiacente alla scuola per l'infanzia di San Giacomo di Veglia del Comune di Vittorio Veneto (TV): cosa intende fare la Giunta Regionale per bloccarlo al fine di tutelare la salute dei bambini?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Dalle informazioni pervenute dall'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana e dal Comune di Vittorio Veneto sul caso evidenziato nell'Interrogazione, è stata accertata la sussistenza di una controversia tra parti contrapposte, a seguito della piantumazione di un nuovo vigneto adiacente alla Scuola dell'Infanzia di San Giacomo di Veglia nel territorio del Comune di Vittorio Veneto.

La preoccupazione dei genitori dei bambini frequentanti la Scuola d'Infanzia ha avuto un'ampio eco nell'opinione pubblica determinando una petizione, sottoscritta da ben 1400 residenti, nella quale è stato sottolineato che la presenza del nuovo vigneto nell'area, in relazione ai necessari trattamenti con prodotti fitosanitari, da effettuarsi al fine di garantire la produzione viticola del podere, costituisce una seria minaccia per la salute di soggetti vulnerabili quali sono i minori ospiti della Scuola Materna di San Giacomo di Veglia.

Tale criticità è stata ben evidenziata dall'Azienda ULSS n. 2 con nota n. 41692 del 4.03.2019 indirizzata al Sindaco del Comune di Vittorio Veneto, proprio in riferimento al vigneto nei pressi della scuola materna di San Giacomo di Veglia. Nella suddetta nota dell'Azienda ULSS n. 2 è stata infatti sottolineata l'opportunità "che il Regolamento di Polizia Rurale adottato dai Comuni dell'Area Prosecco DOCG, regolamento assai innovativo nella forma e nei contenuti, venga modificato mediante l'introduzione delle indicazioni fornite al Comune di Vittorio Veneto e recepite con specifica ordinanza sindacale, indicazioni da rendere vincolanti per i vigneti di nuovo impianto attivati in prossimità di siti 'altamente sensibili' (siti con presenza stabile di popolazione in età evolutiva: asili nido, scuole materne, scuole elementari e collettività assimilabili)".

La stessa Azienda ULSS ha proposto quindi l'adozione dei seguenti accorgimenti:

- "coltivazione della vite con metodo biologico certificato, in adesione allo specifico disciplinare dettato dal Protocollo Viticolo di Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG;
- adozione di sistemi di recupero durante il trattamento della vite, al fine di evitare, soprattutto, rischi irritativi derivanti dalla dispersione di prodotti fitosanitari contenenti zolfo;
- lavorazione del vigneto e delle pertinenze in esclusive fasce orarie e giorni 'esterni' all'attività della scuola materna in parola, per evitare, soprattutto, dispersione di polveri e rumori".

A sostegno dell'adozione di tali adempimenti, l'Azienda ULSS ha sottolineato:

- "siamo in presenza di un sito 'altamente sensibile', in quanto il vigneto in argomento è confinante con la scuola materna frequentata da una settantina di bambini in età evolutiva, inferiore ai 6 anni; la frequenza della struttura è continuativa e consistente dal punto di vista temporale (7-8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per 10 mesi all'anno);
- oltre il 95% dei vigneti dell'area DOCG Prosecco vede l'utilizzo di prodotti fitosanitari non afferenti al disciplinare 'biologico', con conseguente alta probabilità che anche nel sito in oggetto vengano utilizzati prodotti fitosanitari con elementi di attenzione e cautela per la salute;
- pur essendo certo che i prodotti fitosanitari utilizzati nel nostro territorio sono regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute e generalmente applicati da operatori competenti, in via del tutto precauzionale non può escludersi che, per effetto del fenomeno di deriva, modesti quantitativi di tali prodotti possano raggiungere l'area ove insiste la scuola materna e quindi venire a contatto



con i bambini che la frequentano. Ciò potrebbe determinare la possibilità, ancorchè contenuta, di rischi di assorbimento da parte dei minori (si rammenti che il 'rischio percepito' non può essere oggetto di sottovalutazione da parte dell'Autorità Sanitaria, anche in riferimento all'ampia definizione del concetto di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che, già nel lontano 1946, così la definiva: 'stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia'.

Con nota n. 44997 del 19.11.2019 il Comune di Vittorio Veneto ha evidenziato sia la cronistoria della vicenda oggetto dell'Interrogazione sia la problematica nel suo insieme, caratterizzata per un verso da vincoli di ordine urbanistico che, derivanti dal Piano Regolatore Comunale, si riferiscono all'area adibita a nuova piantumazione viticola, per altro dalla necessità di rispettare la salute dei bambini frequentanti la Scuola Materna di S. Giacomo di Veglia, ubicata in zona prossima al vigneto in questione.

Chiarisce così il Sindaco con la suddetta nota del Comune di Vittorio Veneto:

"La vicenda del vigneto di San Giacomo nasce nel dicembre 2018 con la comunicazione al Comune dell'impianto di un nuovo vigneto, in prossimità di una Scuola Materna Statale, ospitata in un immobile di proprietà dell'IPAB 'Istituto Cesana Malanotti'.

La notizia della nuova piantumazione, diffusasi rapidamente nel quartiere ed in città, ha prodotto numerose richieste di informazioni da parte della Direzione Scolastica, dei genitori dei bambini che frequentano l'asilo, dell'Istituto Cesana Malanotti, del Comitato di Quartiere, di singoli cittadini residenti nei pressi dell'area.

L'Amministrazione Comunale, preso atto della situazione e delle problematiche che questa vicenda portava con sé, ha preso in considerazione tutte le criticità e le possibili vie di soluzione, sulla scorta degli strumenti giuridico-amministrativi a disposizione.

Il primo approccio è stato di natura urbanistica: l'area in questione, situata ai margini dell'edificato di San Giacomo, è classificata dal Piano Regolatore Generale vigente parte in zona F2, parte in zona C2 e solo in minima parte in zona agricola. A luglio 2017, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 della L.R. n. 14/2017 sul consumo di suolo, la Giunta aveva individuato gli ambiti di urbanizzazione consolidata, escludendo tali aree.

Le zone F2, quale quella in questione, sono aree che il Piano Regolatore vigente ha destinato a attrezzature sportive, con possibilità anche di costruirvi degli edifici a ciò dedicati (palestre, piscine, centri sportivi, ecc., ma anche spazi commerciali accessori), che esprimono un vincolo urbanistico di natura conformativa e non solo espropriativa. La previsione urbanistica è attuabile anche dai privati attraverso il convenzionamento con l'Ente e ci sono state in tal senso delle esperienze.

La Giunta Comunale, quindi, con deliberazione n. 1/2019 ha assunto l'atto di indirizzo per cui nelle aree destinate a servizi non possano avere luogo piantumazioni di arboreti e vigneti, se non previo convenzionamento con il Comune, come peraltro avvenuto in precedenti circostanze.

La 'ratio' sottesa al provvedimento si fondava sull'assunto che, stimata in almeno un ventennio la vita media di un vigneto, di fatto sarebbero sottratti spazi destinati alla dotazione di servizi per la collettività per un lungo periodo di tempo, ipotecendo in tal modo l'attuazione futura del piano. La coltivazione di tali aree, anche con arboreti e vigneti avrebbe potuto dunque essere fatta, come per qualsiasi intervento compatibile con le zone F, solo se volta a perseguire anche obiettivi di interesse generale, necessariamente disciplinati da convenzione, oltre che interessi privati.

Ricevuta la segnalazione che l'Azienda aveva iniziato i lavori di aratura dell'area ovviamente senza alcuna concertazione con l'Amministrazione, il Dirigente dell'Edilizia Privata diffidava l'Azienda stessa dal dare corso alle lavorazioni in assenza di un idoneo convenzionamento con il Comune, precisando che, in caso di persistente attività, il Comune avrebbe assunto i conseguenti provvedimenti ordinatori.

Vista la situazione ed osservato il crescente malessere della popolazione, il Sindaco già il 21 febbraio 2019 interessava, altresì, l'ULSS, l'ARPAV, la REGIONE, la PROVINCIA e l'Istituto Cesana Malanotti, proprietario dell'asilo, convocando un tavolo tecnico alla fine di febbraio, nel corso del quale emergeva anche l'opportunità di intervenire nel Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale, di cui sono dotati tutti i Comuni compresi nel Territorio del Prosecco DOCG, che disciplina tra l'altro le modalità di coltivazione dei vigneti.



Il 27 febbraio, con delibera n. 1, il Consiglio Comunale recepiva nel Piano Intercomunale di Polizia Rurale il contenuto della Delibera di Giunta in merito alle modalità di coltivazione di arboreti in zone F, rinviando ad una revisione più generale del Piano anche in condivisione con i Sindaci aderenti al protocollo.

A un successivo tavolo dei Sindaci, preso atto della situazione 'medio tempore' creatasi (piantumazione del vigneto), l'Ulss 2 proponeva ai Comuni della D.O.C.G. Conegliano Valdobbiadene l'inserimento nel Regolamento di Polizia Rurale dell'obbligo della coltivazione biologica in prossimità di siti altamente sensibili, con obbligo di utilizzo di sistemi di trattamento a recupero, ove possibile, e di effettuare le lavorazioni nel rispetto delle attività svolte nei luoghi altamente sensibili. Per luoghi altamente sensibili l'ULSS 2 intendeva i siti dove i bambini soggiornano stabilmente per molte ore al giorno (verosimilmente Scuole per l'Infanzia e Scuole Elementari).

L'ULSS 2 inviava dapprima al Comune di Vittorio Veneto e successivamente agli altri Comuni dell'Area del Prosecco Superiore D.O.C.G. Conegliano Valdobbiadene una nota in cui si suggeriva al Sindaco di assumere un provvedimento cautelare nelle more della revisione del Regolamento di Polizia Rurale.

Tale nota era peraltro in sintonia con altra nota della Direzione Agroalimentare che proponeva all'Amministrazione di valutare la 'possibilità di introdurre, **in via sperimentale**, nel proprio regolamento di Polizia Rurale una norma che consenta, in prossimità dei siti ritenuti altamente sensibili (dove vi è una presenza stabile di popolazione infantile e quindi in particolare le Scuole), la coltivazione di vigneti secondo il protocollo biologico fissato dal Consorzio di Tutela del Prosecco Superiore D.O.C.G. e con un sistema di recupero, rendendo tale disciplina immediatamente applicabile per i vigneti di nuovo impianto e modulandola per quelli esistenti'. Concludeva la Regione che su tale tema, 'stante l'attuale fase di discussione nazionale per l'aggiornamento del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), sarà cura di questi uffici segnalare le criticità in argomento per individuare parametri e soluzioni normative pertinenti e condivise'. Nelle more dell'adozione delle previsioni proposte dall'ULSS all'interno del proprio Regolamento di Polizia Rurale Comunale, il Sindaco di Vittorio Veneto assumeva, pertanto, il 13 marzo l'Ordinanza n. 66/19, che imponeva alla Tenuta San Martino, sulla base del principio di precauzione, di coltivare la vite con metodo biologico, di adottare sistemi di recupero nei trattamenti e di effettuare le lavorazioni nel vigneto e nelle pertinenze in esclusive fasce orarie e giorni 'esterni' all'attività della Scuola Materna, per evitare dispersioni di polveri e rumori.

I contenuti della nota dell'Ulss venivano successivamente recepiti con deliberazione consiliare n. 13 del 29 marzo 2019 nel Regolamento di Polizia Rurale del Comune.

Il 20 marzo 2019 il Dirigente, stante la perdurante attività di coltivazione dell'area ricadente in ZTO di tipo F2, con ordinanza n. 79/19 ne ordinava l'immediata rimessa in pristino.

Il 28 maggio veniva notificato un primo ricorso al TAR Veneto e il 13 maggio altro ricorso per motivi aggiunti, cui faceva seguito il 12 giugno 2019 la discussione dell'istanza cautelare, che portava alla sospensione dell'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n. 66/2019 '(laddove impone gli oneri ivi previsti nei confronti della coltivazione del vigneto piantumato al di fuori dell'area classificata come F2) ed alle DD.CC.CC. n. 1/2019 e 13/2019 (che modificano unilateralmente il Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale).

Quanto alle ordinanze dirigenziali e alla deliberazione giunta n. 1 del 10 gennaio 2019, esse, secondo il Giudice Amministrativo, rimanevano immuni dai denunciati vizi di incompetenza e violazione di legge, in quanto il vincolo ricadente nell'area classificata ZTO 'F2' è 'vincolo non già espropriativo, ma conformativo ... sicché non sembra incoerente subordinare l'utilizzo da parte del privato di tale area di interesse pubblico alla concertazione con l'Amministrazione'.

Sulla base di tale presupposto il Sindaco della Città di Vittorio Veneto si confrontava dapprima con la Tenuta proprietaria del vigneto, successivamente anche con i rappresentanti dei genitori dei bambini che frequentavano la Scuola Materna, al fine di addivenire a un testo di convenzione che, nel rispetto delle diverse esigenze, fosse il più possibile da tutti condiviso.

Nell'intento dell'Amministrazione Comunale, invero, ancorché la convenzione dovesse essere sottoscritta tra Comune e Tenuta Agricola San Martino, essa avrebbe comunque dovuto assicurare anche gli animi dei genitori dei bambini che frequentano la Scuola Materna. Ciò tuttavia non è stato possibile in ragione dell'inconciliabilità delle posizioni dei genitori e della Tenuta, di talché non si è pervenuti alla sottoscrizione di alcuna convenzione.

Allo stato quindi siamo in attesa dell'udienza avanti il TAR Veneto del 4 dicembre 2019 e della conseguente pronuncia del giudice amministrativo".

Con comunicazione del 19.12.2019, il Comune ha informato che, a seguito della discussione in pubblica udienza, il Collegio giudicante ha trattenuto la causa in decisione e pertanto si è in attesa della sentenza per i prossimi mesi.



Dai fatti, dalle circostanze e dalle iniziative intraprese dai vari soggetti nella vicenda riferita alla Scuola Materna di S. Giacomo di Veglia, è possibile constatare che la soluzione alle varie criticità, diverse dal caso in questione ed emergenti nei vari contesti territoriali, è fortemente condizionata dal variegato quadro degli interessi e dei diritti in capo ai diversi soggetti, nell'ambito di ciascuna controversia in essere. In tali situazioni, inoltre, incide un insieme di fattori rappresentati dalla regolamentazione di Polizia Locale, nonché dagli strumenti e piani urbanistici che l'Ente locale - in relazione alla caratteristica del territorio di competenza e nell'esercizio della propria autonomia istituzionale riconosciuta dall'ordinamento - è in grado di adottare o modificare nell'espletare la funzione amministrativa a favore della propria comunità territoriale. In riferimento alle criticità collegate al fenomeno dell'impiego dei prodotti fitosanitari, le scelte amministrative delle istituzioni locali e le pratiche da seguire da parte degli operatori del settore devono essere comunque compatibili con il quadro normativo di settore sempre più stringente, in ordine alla necessità di tutelare la salute della popolazione e di evitare il danno all'ambiente.

Per quanto riguarda le iniziative di ambito regionale, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE e della conseguente normativa nazionale (D.Lgs. n. 150 del 14.08.2012 e Decreto 22.01.2014 di approvazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile di prodotti fitosanitari) vanno ricordati - oltre all'annuale programmazione dell'attività di vigilanza nel settore e alla strutturata attività formativa ed informativa a favore degli operatori impegnati a vario titolo nella problematica dell'impiego dei prodotti fitosanitari - alcuni significativi provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale che si pongono quali fonti di indirizzo e fissazione dei criteri per orientare scelte appropriate in ordine alla piantumazione viticola, alla gestione dell'attività produttiva conseguente e alle modalità di trattamento con i prodotti fitosanitari. In tal senso, con DGR n. 372 del 26 marzo 2018 è stato costituito un Gruppo di Lavoro interdisciplinare incaricato di predisporre un programma regionale per una gestione maggiormente sostenibile del processo produttivo nel settore vitivinicolo. Pertanto, nell'ambito del Programma Regionale per un settore vitivinicolo sostenibile di cui alla DGR n. 1820 del 4.12.2018, il suddetto Gruppo di Lavoro ha proposto alla Giunta Regionale l'approvazione di nuovi *"Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari"* e della *"Proposta di Regolamento comunale/intercomunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse"*, al fine di uniformare criteri da adottare nelle scelte produttive di settore affinché le stesse siano orientate alla mitigazione della pressione dei fitofarmaci nel territorio, all'appropriata individuazione delle aree da adibire alla coltivazione della vite, oltre all'effettuazione degli stessi trattamenti secondo le 'buone pratiche in agricoltura'.

Con DGR n. 1082 del 30.07.2019, che abroga la precedente DGR n. 1262 del 01.08.2016, sono stati quindi approvati gli *"Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari"* (Allegato A) e la *"Proposta di Regolamento comunale/intercomunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse"* (Allegato B), impegnando le Amministrazioni locali ad individuare, in stretta collaborazione con le Aziende ULSS competenti, le zone del proprio territorio da tutelare in quanto *"aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili"*, a protezione delle quali è prevista una serie di limitazioni e prescrizioni nell'utilizzo di prodotti fitosanitari. La stessa DGR n. 1082/2019 ha inoltre introdotto la nuova definizione dei 'Siti Altamente Sensibili', intesi come *"strutture collettive, incluse le loro pertinenze, frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l'intero anno o per uno o più periodi dell'anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni), che costituiscono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ricomprendersi in questa categoria i Servizi educativi per l'infanzia, le Scuole per l'Infanzia, le Scuole Primarie, le Scuole Secondarie di I° e II° grado, le Comunità Educative, Riabilitative e Terapeutiche per minori, i parchi gioco per bambini, i Centri Estivi e i Centri Parrocchiali"*. Nelle aree agricole ed extra-agricole adiacenti ai Siti Altamente Sensibili sono previste ulteriori limitazioni e prescrizioni per i trattamenti fitosanitari, oltre a quelli già previsti per tutte le aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili, al fine di impedire la deriva di prodotti fitosanitari dall'area trattata verso il Sito Altamente Sensibile e quindi l'esposizione dei minori a tali sostanze: presenza di una siepe lungo il confine; in una fascia di 30 metri dal confine, utilizzo esclusivo di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica o, in alternativa, piantumazione di varietà viticole e frutticole geneticamente resistenti alle malattie; fascia non coltivata di 5 metri dal confine per i nuovi impianti e i reimpianti di coltivazioni viticole e frutticole; divieto di effettuare i trattamenti fitosanitari nell'orario di apertura della struttura. Con la citata DGR n. 1082/2019 - che innova attraverso elementi migliorativi la precedente DGR n. 1262/2016 proponendo un aggiornamento degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari ed il *'Regolamento Comunale tipo'* sull'uso degli stessi prodotti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili - è previsto inoltre, in caso di nuovi impianti



e/o reimpianti di vigneti e frutteti, l'obbligo da parte dell'agricoltore di presentare al Comune e all'Azienda ULSS competente sul territorio, prima della messa a dimora della coltura, una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Rurale – "Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse". La suddetta DGR 1082/2019 stabilisce infine che quanto contenuto nella 'Proposta di Regolamento Comunale/Intercomunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse' costituisce l'insieme dei requisiti minimi non derogabili in sede di recepimento comunale e che le Amministrazioni Comunali potranno in ogni caso disporre, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e contestualizzate modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.

Sulla base di queste ultime indicazioni riportate nei recenti provvedimenti regionali, risulta evidente da una parte il ruolo della Regione di programmazione e di indirizzo, dall'altro la facoltà dell'Ente Locale che, mediante la regolamentazione e gli atti amministrativi di competenza, è chiamato a perseguire le scelte e le misure più idonee a favore del proprio ambito di competenza, affinché, nel settore in questione, siano favorite le condizioni e le soluzioni maggiormente ispirate alla difesa dell'ambiente e alla tutela della salute.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

Risposta data dalla Giunta regionale
nella seduta del Consiglio regionale n.
.....236..... del 14 GEN. 2020
Per ulteriori informazioni si rinvia al
resoconto integrale della seduta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni

